

DOCUMENTO DI LAVORO

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dalla legge febbraio 11 febbraio 1992 n° 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in conformità alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna, dell'ambiente e del territorio piemontese, disciplina con la presente legge la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica. In attuazione dell'articolo 5 del proprio Statuto, la Regione ritiene l'ambiente ed il territorio beni primari di tutta la comunità, ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente importante di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

2. A tal fine la Regione, con la presente legge, detta norme per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale e per la disciplina dell'attività venatoria perseguendo in particolare i seguenti scopi:

- a) disciplinare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione e gestione della fauna selvatica;
- b) garantire la salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità coordinando e disciplinando a tal fine l'attività venatoria e favorendo la realizzazione di progetti di sviluppo in particolare in aree collinari e montane;
- c) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;
- d) finalizzare l'impegno dei cacciatori nonché le risorse economiche agli scopi della presente legge;
- f) dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione ed al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone;
- g) promuovere l'impegno delle componenti agricole, di protezione ambientale e venatorie agli scopi della presente legge anche attraverso lo stanziamento di risorse economiche e l'istituzione di supporti tecnico-scientifici atti a censire e monitorare quantitativamente e qualitativamente il patrimonio faunistico.

3. Nella definizione degli interventi previsti per l'attuazione degli obiettivi indicati si tiene anche conto della consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali o antropici di disequilibrio.

Regime di fauna selvatica. Specie particolarmente protette

1. Gli esemplari di fauna selvatica, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della l. 157/1992.

2. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.

3. Ai sensi dell'articolo 300, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale), la cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica all'infuori dei casi consentiti costituisce danno ambientale e sottopone il suo autore a relativa sanzione, obbligandolo al conseguente risarcimento.

4. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie indicate all'articolo 2, comma 1 lettere a), b) e c) della l. 157/1992 presenti sul territorio regionale.

5. Sono altresì meritevoli di particolare tutela, e oggetto di prelievo venatorio secondo le disposizioni della Giunta regionale, le specie appartenenti alla tipica fauna alpina e gli uccelli di cui alla Direttiva 2009/147/CE.

6. Le norme della presente legge non si applicano agli esemplari di fauna selvatica ricompresi nell'elenco di cui all'allegato B tra cui talpe, ratti, topi propriamente detti, arvicole, nutrie. Tale elenco è determinato dalla Giunta regionale ed è aggiornato, a seconda dei cambiamenti degli equilibri faunistici o in caso di gravi danni alle colture e alle aziende agricole, anche su segnalazione delle Organizzazioni professionali agricole (di seguito denominate oo.pp.), delle amministrazioni locali, degli A.T.C. e dei C.A..

Promozione e valorizzazione delle risorse faunistico-territoriali

1. La Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione degli Enti di gestione delle aree protette, di associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie, degli Ambiti Territoriali di Caccia (di seguito denominati A.T.C.) e dei Comprensori Alpini (di seguito denominati C.A.), delle Università, nonché di associazioni culturali ed organizzazioni sociali, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico regionale.

2. La Giunta regionale provvede altresì:

a) alla divulgazione dei dati e delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la gestione della fauna selvatica attraverso l'esercizio venatorio;

b) alla promozione di iniziative ed attuazione di interventi tendenti a valorizzare il patrimonio faunistico, sia coordinando progetti di sviluppo delle comunità locali interessate, con integrazione dell'attività venatoria con il turismo, la promozione delle produzioni locali e le attività di studio e di ricerca, sia disciplinando l'attività di commercializzazione della fauna selvatica, in conformità alla normativa europea e nazionale;

c) alla promozione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, di iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione;

d) all'incentivazione dello sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico-venatorio finalizzate allo sviluppo dell'economia agricola in via prioritaria in area montana, collinare e nelle aree depresse, promuovendo attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, volte a favorire e diffondere attività economiche connesse alla gestione della fauna selvatica e alla valorizzazione della stessa e delle altre risorse territoriali.

Funzioni amministrative

1. Sono di competenza della Regione:

a) la funzione legislativa, di regolamentazione e di adozione di normative tecniche e linee guida;

b) la programmazione regionale, l'indirizzo e il coordinamento;

c) i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre regioni, con enti nazionali ed enti regionali;

d) la ripartizione delle disponibilità finanziarie agli enti locali per l'attuazione delle funzioni conferite;

e) l'approvazione di programmi e direttive di attuazione di misure e disposizioni comunitarie e nazionali;

f) il coordinamento delle rilevazioni statistiche, comunitarie, nazionali e regionali;

g) il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale;

h) l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;

i) le attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e divulgazione;

l) le funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale;

m) la definizione di criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata.

2. La Giunta regionale, per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia, sulla ecologia e sulla gestione della fauna selvatica, sulle tecniche di produzione agro-forestali compatibili con le esigenze di tutela della fauna stessa nonché sulle tecniche di recupero e sistemazione di aree modificate dall'azione antropica.

3. A tal fine, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominato ISPRA), delle Università piemontesi, dei servizi tecnico-ispettivi delle province, dei tecnici faunistici dipendenti di A.T.C. e C.A., di enti, amministrazioni pubbliche, istituti ed esperti di comprovata competenza, nonché delle oo.pp, delle associazioni ambientaliste e delle associazioni venatorie.

4. La Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 6, lettera d), può organizzare corsi di aggiornamento ovvero promuovere la partecipazione a corsi e seminari di studio; può inoltre istituire borse di studio, per il perfezionamento professionale, a favore di coloro che partecipano ai corsi suddetti ed altresì a favore di laureati in discipline naturalistiche e concernenti la gestione faunistica.

5. Le Province e la Città Metropolitana di Torino (di seguito denominata città metropolitana) esercitano le funzioni amministrative in materia di attività venatoria e di protezione della fauna secondo quanto

indicato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico in materia di enti locali) e seguenti, dalla l. 157/1992 e dalla presente legge, anche in attuazione della disciplina di cui all'articolo 6 della presente legge.

6. In particolare, competono alle province ed alla città metropolitana le seguenti funzioni:

- a) predisposizione, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, dei piani faunistico-venatori articolandoli per comprensori omogenei;
 - b) rilascio di autorizzazioni concernenti il controllo della fauna selvatica;
 - c) istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, come individuate dalla pianificazione faunistico-venatoria regionale;
 - d) rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di corsi in materia di caccia previsti da norme statali e regionali, compreso il rilascio di attestati;
 - e) rilascio di autorizzazioni per l'istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica;
 - f) rilascio di autorizzazioni per la cattura, l'inanellamento e l'utilizzo della fauna selvatica a scopo scientifico;
 - g) attività di vigilanza venatoria;
 - h) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione;
 - i) rilascio di autorizzazioni per l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare, ornamentale e amatoriale. E' in ogni caso vietato l'allevamento di cinghiali e cervidi a scopo di ripopolamento.
 - l) risarcimento a favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 10, comma 8 della l. 157/1992;
 - m) attività gestionale in materia di caccia programmata nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 1, lettera m).
 - n) istituzione di zone di addestramento, allenamento e per prove concernenti la cinofilia venatoria;
 - o) predisposizione di piani di abbattimento, anche su segnalazione della Regione, delle oo.pp. e delle amministrazioni locali, per il contenimento della fauna selvatica qualora si determinino situazioni di squilibrio faunistico o necessità di contenimento dei danni a colture e terreni agricoli, nonché ad aspetti concernenti l'impatto socio-economico della eccessiva presenza di selvatici.
7. In caso di inadempienza nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi di cui ai commi 5 e 6, la Giunta regionale nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e di quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dopo aver sentito l'ente interessato, esercita i poteri sostitutivi.

Disposizioni di attuazione e regolamenti

1. La Giunta regionale con proprio regolamento, nel rispetto dei principi individuati al Capo I ed ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, disciplina:

- a) le autorizzazioni, i requisiti, il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio, le materie d'esame e la relativa commissione;
- b) l'opzione sulla forma di caccia e le modalità per la sua variazione;
- c) le abilitazioni per il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina;
- d) le modalità di utilizzo, rilascio e raccolta dei dati sul tesserino venatorio regionale;
- e) l'introduzione di fauna selvatica dall'estero a scopo di ripopolamento e/o reintroduzione;
- f) il prelievo di bovini, cervidi, galliformi alpini, lepri variabile;
- g) le attività di cattura e inanellamento a scopo scientifico, di tassidermia e detenzione dei trofei;
- h) interventi ed iniziative per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica anche finalizzate ad attuare interventi di controllo delle specie dannose e di prevenzione dei danni;
- i) le disposizioni integrative, attuative e gestionali relative all'esercizio venatorio, all'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale, alla caccia programmata e alle Zone di ripopolamento e cattura (ZRC).

Pianificazione faunistico-venatoria regionale

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale che ricopre l'intera superficie regionale è soggetto a pianificazione faunistica finalizzata, nel rispetto delle proprie peculiarità, al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro con gli ambiti agricoli e con l'ambiente ed al conseguimento ed al mantenimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della l. 157/1992, realizza il coordinamento dei piani provinciali garantendone la omogeneità e la congruenza.
3. La pianificazione faunistica regionale è definita dalla Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata quinquennale e può essere aggiornata.
4. Al fine di valorizzare il ruolo dell'impresa agricola, nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria regionale si determinano altresì i criteri per gli incentivi in favore degli imprenditori agricoli professionali di cui al D.Lgs. 99/2004 singoli o associati, e/o coltivatori diretti, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali nelle zone destinate alla caccia programmata, nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, avvalendosi prioritariamente delle convenzioni e dei contratti di cui agli artt. 14 e 15 D.Lgs. 228/2001, nonché dell'art. 7 D.Lgs. 227/2001.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, e nelle more degli adempimenti di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale definisce i criteri per l'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale nel rispetto di quanto stabilito dalla l. 157/1992 e dalle disposizioni in materia ambientale.
6. Tale pianificazione è vincolante per tutte le finalità della presente legge e nei confronti delle disposizioni legislative vigenti sul territorio regionale.
7. L'esercizio venatorio nelle aree contigue ai parchi si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli A.T.C., C.A., A.F.V. e A.A.T.V. su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta. La definizione e gestione dei piani di prelievo è affidata agli A.T.C., C.A., A.F.V. e A.A.T.V. in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.

Piani faunistico-venatori provinciali e della città metropolitana

1. Le province e la città metropolitana, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, adeguano o predispongono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6, piani faunistico-venatori di durata quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei.
2. I comprensori faunistici omogenei sono zone territoriali caratterizzate sotto il profilo ambientale con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche, vegetazionali e faunistiche.
3. In caso d'inerzia delle province negli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna ad esse il termine di sessanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, la stessa provvede in via sostitutiva con propria deliberazione.
4. Le province e la città metropolitana predispongono altresì, a norma dell'articolo 10, comma 7, della l. 157/1992, piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di tutta la fauna selvatica e piani di cattura e/o reimmissione finalizzati al riequilibrio faunistico, coordinandosi, per quanto attiene le specie oggetto di attività venatoria, con gli A.T.C. ed i C.A..
5. I piani faunistico-venatori adottati dalle province e dalla città metropolitana sono trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne valuta i contenuti.
6. I piani faunistico-venatori provinciali e della città metropolitana divengono esecutivi, fatto salvo quanto previsto al comma 7, trascorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.
7. Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, la provincia e la città metropolitana è tenuta a recepire le stesse ed a riadottare entro trenta giorni dalla comunicazione il piano faunistico-venatorio apportando le modifiche richieste. In tal caso la Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, con le modalità di cui al comma 6, dà l'assenso al Piano.
8. Qualora la provincia o la città metropolitana non adempiano a quanto disposto al comma 7, la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo.

9. I piani faunistico-venatori provinciali e della città metropolitana possono essere aggiornati prima della loro scadenza secondo le procedure del presente articolo e restano in vigore sino all'approvazione dei nuovi piani faunistico-venatori.

10. Le province e la città metropolitana, nelle more dell'approvazione del piano faunistico-venatorio provinciale, organizzano il territorio agro-silvo-pastorale di competenza ai fini faunistici e venatori nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 157/1992.

11. La mancata approvazione del piano faunistico venatorio o il mancato adeguamento dello stesso entro i termini prescritti esclude in ogni caso le province e la città metropolitana dalla ripartizione delle risorse regionali.

Oasi di protezione

1. Sono Oasi di protezione (di seguito denominate Oasi) le aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria e alla cura della prole.

2. L'istituzione delle Oasi è deliberata dalla provincia e dalla città metropolitana, sentite le amministrazioni locali ed i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. territorialmente interessati, in attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali per fini di particolare interesse faunistico e naturalistico o a tutela di specie rare o minacciate di estinzione.

3. L'estensione di ciascuna Oasi va rapportata alle esigenze ecologiche delle specie in essa presenti, tenendo conto della particolarità del territorio correlata all'A.T.C. o C.A. di cui fa parte. Nell'ambito della gestione delle Oasi devono essere previste attività di intervento per favorire ed agevolare le finalità di cui al comma 1.

4. Le Oasi devono essere costituite in territori idonei per ambiti naturali e comprendere, ove possibile, anche tratti di fiume, zone collinari e montane per assicurare un'efficace protezione di tutte le specie presenti nel territorio regionale e dei loro habitat. Nelle Oasi l'attività venatoria è vietata.

5. Le province e la città metropolitana gestiscono le Oasi.

6. Le province ed la città metropolitana, qualora si determinino situazioni di squilibrio faunistico, quali enti gestori delle Oasi possono autorizzare, sentito il parere dell'ISPRA, immissioni e catture di fauna autoctona a scopo conservazionistico, sperimentale, di ripopolamento e di studio. La priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari e/o conduttori i cui terreni ricadono nell'Oasi stessa.

7. Il provvedimento provinciale e della città metropolitana di istituzione dell'Oasi di protezione ha validità di cinque anni. Può essere rinnovato per uguale periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura, con la sua introduzione in altri istituti di protezione di cui al Capo II della presente legge o di caccia programmata, coordinandosi per questo con i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. territorialmente interessati.

Zone di ripopolamento e cattura

1. L'istituzione delle zone di ripopolamento e cattura (di seguito denominate ZRC) è deliberata da A.T.C. e C.A., sentite le amministrazioni locali, in territori idonei allo sviluppo e alla sosta della fauna selvatica, non direttamente destinati a coltivazioni specializzate o che possano essere particolarmente danneggiati da una rilevante presenza di fauna selvatica. L'istituzione della ZRC avviene in tempi e condizioni utili all'ambientamento della fauna, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. Gli A.T.C. ed i C.A. attuano la gestione diretta delle ZRC.

2. Le zone di ripopolamento e cattura hanno lo scopo di: favorire la produzione della fauna selvatica stanziale, favorire la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti adibiti a caccia programmata. Gli eventuali danni causati dalla fauna selvatica nel territorio delle ZRC sono di competenza ed integralmente a carico degli enti istitutori e gestori delle stesse.

3. L'estensione di ciascuna zona è determinata in base a criteri biologici atti a favorire buone concentrazioni e lo sviluppo agevolato della fauna selvatica prioritariamente attraverso i seguenti

interventi: ripristino a coltura di terreni marginali, regolamentazione delle attività agricole, esecuzione di sfalci, semine con opportune miscele, allestimento di zone umide alimentate con acqua sorgiva o piovana, creazioni di siepi con valenza faunistica.

4. A.T.C. e C.A. nelle zone di ripopolamento e cattura dove vi sono difficoltà di espansione della fauna, possono provvedere ad immettere animali anche provenienti da allevamenti, con priorità, a pari condizioni economiche, sanitarie e genetiche ed al fine di assicurare la massima contiguità ambientale dei soggetti immessi, per quelli operanti in Regione Piemonte.

5. La fauna oggetto di caccia catturata in dette zone viene impiegata per il ripopolamento degli A.T.C. e dei C.A. territorialmente interessati e può, sentiti gli A.T.C. e C.A. territorialmente interessati dalla cattura, essere destinata alla reintegrazione anche di altri A.T.C. e C.A. della Regione.

6. La fauna oggetto di caccia catturata in dette zone, per motivate ragioni, può essere destinata a A.T.C. e C.A. di altre Regioni previa autorizzazione della Giunta regionale sentiti gli A.T.C. e C.A. territorialmente interessati.

7. Dette zone sono istituite per una durata di anni cinque e sono rinnovabili per uguale periodo.

8. In caso di scadente redditività o di accertati gravi danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole, anche su istanza delle amministrazioni locali e delle oo.pp., è ammessa la revoca, anche con procedura d'urgenza ed in deroga ai tempi indicati dal precedente comma 7.

Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica

1. Sono Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica (di seguito denominati Centri pubblici) le aree destinate a produrre esemplari allo stato naturale a scopo di ripopolamento, con l'esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria interna.

2. L'istituzione di Centri pubblici è deliberata dalla provincia e dalla città metropolitana, sentite le amministrazioni locali e i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. territorialmente interessati, in attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali, su terreni demaniali o su altri terreni idonei per i quali si sia ottenuto per almeno cinque anni l'assenso del proprietario nonché dell'eventuale conduttore del fondo che ne abbia titolo, e che presentino varietà di aree aperte e zone di rimessa tali da consentire buone concentrazioni di fauna selvatica.

3. E' in ogni caso vietato l'allevamento di cinghiali e cervidi a scopo di ripopolamento.

4. L'estensione complessiva dei Centri pubblici di ciascuna provincia non deve essere superiore all'1 per cento del relativo territorio agro-silvo-pastorale.

5. L'attività del centro pubblico deve prevedere interventi diretti a costituire una sufficiente base alimentare e condizioni di sviluppo agevolato della fauna selvatica, tra i quali: semine di aree marginali con opportune miscele, allestimento di pozze alimentate con acque piovane e sorgive, esecuzione di sfalci, formazione ed adattamenti di luoghi per la rimessa di selvatici, messa in opera di impianti e attrezzature quali gabbie e palchetti per i riproduttori, voliere di parcheggio e di ambientamento di animali selvatici; possono essere previste mangiatoie, anche coperte, solo nel periodo di preambientamento.

Modalità di costituzione delle zone di tutela

1. Le zone di tutela previste dagli articoli 8 e 10 della presente legge, sono costituite dalla Giunta provinciale e dalla città metropolitana, sentite le amministrazioni locali e i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. territorialmente interessati.

2. E' in ogni caso vietato l'allevamento di cinghiali e cervidi a scopo di ripopolamento.

3. Le zone di tutela previste dagli articoli 8, 9 e 10 di nuova istituzione devono distanziare tra loro, dalle Aziende faunistico-venatorie, dalle Aziende agri-turistico-venatorie (di seguito indicate rispettivamente con le sigle A.F.V. e A.A.T.V.), dalle aree protette e dai fondi chiusi, almeno mille metri.

4. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari e agli eventuali conduttori di fondi interessati, ai Comitati di gestione di A.T.C. e C.A. e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.

5. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la provincia e la città metropolitana provvederà a norma dell'articolo 8 della legge 241/1990, mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite.
6. Avverso tale deliberazione i proprietari e gli eventuali conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, all'ente proponente, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione stabilita ai sensi dei precedenti comma 3 e 4.
7. Decorso il termine, la provincia e la città metropolitana, ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari e conduttori di fondi costituenti almeno il 60 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede alla costituzione delle oasi di protezione e cattura e dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare un'efficace sorveglianza delle zone.
8. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al precedente comma 6.
9. Le zone non vincolate per l'opposizione manifesta dei proprietari o conduttori di fondi interessati sono destinate dalla Giunta regionale alla caccia programmata o ad altri istituti faunistici.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche per la costituzione delle ZRC da parte di A.T.C. e C.A..
11. La Giunta regionale definisce e disciplina la costituzione di Aree a caccia specifica (ACS) da parte di A.T.C. e C.A..

Gestione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica

1. Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, sono oggetto di gestione da parte della provincia e della città metropolitana, degli A.T.C. e dei C.A. mediante:
 - a) la tutela o il recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
 - b) la vigilanza e l'assistenza tecnica;
 - c) il risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole ed allevamenti zootecnici.
 - d) gli interventi diretti di protezione o di incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative.
2. Per l'attuazione della gestione, gli enti a tal fine preposti prevedono le spese relative ed organizzano l'impiego di eventuale personale dipendente e/o volontario nonché il controllo veterinario sugli animali da reintrodurre o catturati.
3. La provincia e la città metropolitana, previa approvazione di un regolamento di gestione, può stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle oasi di protezione e dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica prioritariamente con i Comuni di gestione degli A.T.C. e dei C.A. territorialmente interessati. Qualora A.T.C. e C.A. territorialmente interessati non si rendano disponibili a detta gestione, l'ente istituente può stipulare convenzioni, previa approvazione di un regolamento di gestione, con associazioni, organizzazioni o enti operanti nel settore.
4. La Regione può indirizzare un supporto economico a favore delle zone di ripopolamento e cattura gestite dagli A.T.C. e dai C.A. che hanno predisposto un programma triennale di miglioramenti ambientali, volti ad incrementare e migliorare il patrimonio faunistico ivi presente.

Centri privati di riproduzione della fauna selvatica

1. Sono Centri privati di riproduzione di fauna selvatica (di seguito denominati Centri privati) soggetti a concessione regionale, le aree destinate a produrre o preambientare esemplari allo stato naturale per uso di ripopolamento organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In tali centri è vietato l'esercizio venatorio.
2. L'istanza per la concessione all'apertura dei centri privati deve essere corredata da una relazione contenente:
 - a) l'esatta localizzazione del centro con planimetria e l'elenco delle particelle catastali interessate;
 - b) i programmi di produzione;

c) le previsioni relative ai controlli sanitari.

3. Nei Centri privati di riproduzione di fauna selvatica può essere allevata a scopo di ripopolamento esclusivamente fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili. E' in ogni caso vietato l'allevamento di cinghiali e cervidi a scopo di ripopolamento.

La gestione dei Centri privati è effettuata dal concessionario, coadiuvato da tecnici laureati in scienze naturali, scienze agrarie o forestali, medicina veterinaria, biologia, ovvero diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di diploma universitario intermedio in materia faunistica, in conformità ad apposito disciplinare approvato contestualmente al provvedimento istitutivo del centro. Il disciplinare deve indicare il numero massimo di animali allevabili nel centro, gli interventi tecnici, le messe in opera delle attrezzature e la realizzazione degli impianti previsti per le zone di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge. Detti centri devono avere una estensione e caratteristiche ambientali adeguate in relazione alle esigenze biologiche delle specie destinate alla riproduzione, elementi su cui deve essere parametrato il numero massimo di capi allevabili e/o preambientabili.

4. La superficie complessiva dei centri di cui al presente articolo non può superare l'1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia.

5. Il prelievo degli animali prodotti viene effettuato mediante cattura incruenta. E' consentito il prelievo mediante abbattimento, da parte del titolare del centro o di personale dipendente dall'azienda preventivamente indicato nel provvedimento di concessione esclusivamente per motivi sanitari, accertati dall'Azienda sanitaria regionale competente per territorio.

6. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui al precedente comma 5.

7. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica.

Addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia

1. La provincia e la città metropolitana anche in deroga alle scadenze del piano faunistico-venatorio provinciale, su richiesta degli A.T.C. e dei C.A. territorialmente interessati, sentiti preventivamente i Comuni territorialmente interessati, e in ogni caso al di sotto dei 2000 metri s.l.m. e comunque al di fuori del periodo di cova della tipica fauna alpina, autorizza l'istituzione e la gestione diretta di:

a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con divieto di sparo;

b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;

c) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano comune, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, nei periodi indicati dalla Giunta regionale;

d) zone adeguatamente recintate, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo, sulle specie lepore e cinghiale, in deroga alle disposizioni previste nella presente legge;

e) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove per cani da tana, con divieto di sparo.

2. Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., possono istituire, purchè le stesse non incidano in particolare in termini di danni sulle attività agricole, nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile e dal 1° luglio al 30 agosto, zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con divieto di sparo, nei medesimi termini di cui al comma 1.

3. L'istituzione, il rinnovo, la revoca, i requisiti dimensionali, i periodi in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, e la gestione delle zone di cui al comma 1 sono disciplinati dalla Giunta regionale.

4. Le zone di addestramento, allenamento e prove di cani da caccia di cui al comma 1 sono affidate in gestione secondo le disposizioni dettate dalla stessa.

5. Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., su richiesta di associazioni venatorie e cinofile riconosciute, possono autorizzare prove per cani da caccia a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, nelle zone di cui ai commi 1 e 2, senza sparo su fauna selvatica appartenente a specie

cacciabili e con facoltà di sparo su fauna selvatica proveniente da allevamento. Non sono ammesse comunque tali zone, con o senza possibilità di sparo, nei territori montani ove siano anche solo potenzialmente presenti specie di tipica fauna alpina.

6. Le prove per cani da caccia possono essere autorizzate dalla provincia o dal soggetto gestore anche nelle zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C.) o nelle aree a caccia specifica (A.C.S.) su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili, senza facoltà di sparo.

7. La Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, istituisce le zone di cui al comma 1, nelle aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e nelle agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) nei medesimi termini di cui al comma 1. Non sono ammesse comunque tali zone, con o senza possibilità di sparo, nei territori montani ove siano anche solo potenzialmente presenti specie di tipica fauna alpina. Il provvedimento della Giunta regionale definisce i criteri di istituzione, rinnovo, revoca, gestione ed i relativi periodi di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.

8. I concessionari autorizzano, all'interno delle A.F.V. e delle A.A.T.V., le prove previste al comma 5 senza sparo su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e con facoltà di sparo su fauna selvatica proveniente da allevamento ove non presente la tipica fauna alpina.

9. I soggetti gestori sono autorizzati alla detenzione, in idonee strutture ubicate all'interno delle zone, di esemplari appartenenti alle specie di fauna di allevamento di cui al comma 1, lettera c).

10. L'addestramento, l'allenamento e le prove dei falchi è consentito nelle zone di cui al presente articolo.

11. L'utilizzo dei cani da caccia può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dagli organismi di gestione anche nei giorni e negli orari previsti per l'attività venatoria, senza l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 19, comma 2, da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, che non costituisce ammissione per l'esercizio venatorio. Tale attività non necessita del possesso del tesserino venatorio.

12. Nella caccia alla specie cinghiale e nella caccia di selezione agli ungulati, esclusivamente per il recupero di capi feriti e per l'abbattimento selettivo dei capi defedati, è consentito l'uso dei cani da traccia riconosciuti dalla Società amatori cani da traccia (SACT) e purchè abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI, secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale, che disciplina altresì le modalità per il rilascio dell'abilitazione ai conduttori di cani da traccia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. Per l'attività di cui al presente comma i conduttori possono fare uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992. Le operazioni di cui al presente comma, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari e del periodo previsto per la caccia ed anche nelle giornate di silenzio venatorio, su tutto il territorio. Negli ambiti protetti l'attività di cui al presente comma viene autorizzata dalla provincia e dalla città metropolitana, negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi Comitati di gestione, nelle zone destinate a caccia riservata a gestione privata dal concessionario dell'azienda venatoria.

Ripartizione del territorio

1. La Regione Piemonte, in attuazione delle indicazioni della legge 157/1992 anche al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio favorendone l'impegno ambientale e venatorio negli A.T.C. e nei C.A., determina la dimensione spaziale e faunistica di queste aree.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in A.T.C. e in C.A. di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore a 50.000 ettari.

3. E' definita "zona faunistica delle Alpi" la parte del territorio regionale individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini di detta zona sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta, sentiti l'ISPRA e l'Università degli Studi di Torino.

4. La ripartizione degli A.T.C. e dei C.A. è determinata con riferimento:

a) ai comprensori faunistici omogenei, individuati a norma dell'articolo 4, comma 6;

b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici di interesse ambientale e venatorio indicate nel piano faunistico-venatorio regionale.

5. La modifica della perimetrazione degli A.T.C. e dei C.A. è deliberata dalla Giunta regionale anche sulla base di motivate richieste degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A..

6. La perimetrazione delle aree corrispondenti a ciascun A.T.C. e C.A. è effettuata dai rispettivi Comitati di gestione mediante adeguata tabellazione.

7. La Giunta regionale, nei limiti posti dalla presente legge, adotta con propri provvedimenti gli atti necessari a realizzare la gestione della caccia programmata.

Definizione e gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e dei Comprensori Alpini (C.A.)

1. Gli A.T.C. ed i C.A. corrispondono ad aree di dimensione provinciale o sub-provinciale che presentano caratteristiche di omogeneità territoriale e sono delimitate da confini naturali. Essi sono strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all'articolo 8 della presente legge, e devono perseguire gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale, tutela del territorio e delle colture agricole, risarcimento dei danni ad esse causati e di protezione e gestione della fauna tipica delle aree interessate.

2. Gli A.T.C. ed i C.A. sono organismi soggetti all'applicazione della legge 136/2010 e del d.lgs 33/2012 e la loro gestione è affidata ai Comitati di gestione.

3. I Comitati di gestione sono strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all'articolo 6, e devono perseguire gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente, tutela del territorio e delle colture agricole e di protezione della fauna tipica delle aree interessate, hanno compiti inerenti alla gestione dell'attività venatoria ed alle attività ad essa correlate, alla gestione della fauna, con particolare riferimento alla specie oggetto di caccia, alla gestione del territorio destinato alla caccia programmata e di organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di rispettiva competenza, nonché di realizzazione di miglioramenti ambientali.

4. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito di caccia, possono richiedere alla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla stessa e previo parere positivo delle amministrazioni locali, l'istituzione di A.C.S. allegando il relativo regolamento di fruizione.

5. La Giunta regionale autorizza gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. ad istituire e gestire le A.C.S..

Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Natura ed organi

1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. sono organismi tecnico-operativi aventi personalità giuridica di diritto privato riconosciuta ai sensi del codice civile in considerazione delle finalità d'interesse pubblico perseguite, ed operano nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione.

2. Il funzionamento dei Comitati di gestione è disciplinato dallo Statuto e dai criteri fissati dalla Giunta regionale, che può affidare la gestione di più A.T.C./C.A. ad un unico Comitato di gestione. I Comitati di gestione possono altresì precedere a stipulare convenzioni con altri A.T.C./C.A. per l'utilizzo comune di dipendenti e collaboratori. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono elargire contributi economici ad associazioni o enti che collaborano nella gestione faunistico-venatoria esclusivamente a seguito di produzione di documentazione fiscale idonea e congrua atta a comprovare l'utilizzo dei fondi per gli scopi preposti.

3. I provvedimenti contenenti i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, di cui al comma 2, devono prevedere la definizione delle competenze specifiche dei Comitati di gestione, la definizione dei requisiti di ammissibilità dei componenti i Comitati di gestione, la disciplina delle riunioni e dei sistemi di elezione di presidente e vice presidente, la pubblicità degli atti, la pubblicità e trasparenza dei bilanci, i controlli da parte della Regione, le disposizioni inerenti il servizio di vigilanza degli addetti dipendenti.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, da atti amministrativi attuativi e dagli statuti degli A.T.C. e dei C.A. si rinvia alle disposizioni di cui al Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile ove applicabili.

5. Sono organi direttivi dell'A.T.C. e del C.A.:

a) il Presidente;

b) il Comitato di gestione.

6. Il Comitato di gestione è nominato dalla provincia e dalla città metropolitana ed è composto da venti membri, fra cui il presidente, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e così ripartiti:

a) 6 rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole individuati tra i proprietari o conduttori di fondi di terreni in cui è ricompreso l'A.T.C. ed il C.A.;

b) 6 rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992, ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell'A.T.C. e nel C.A.;

c) 4 rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale dell'Ambiente ed aventi sedi effettivamente operanti nel territorio dell'A.T.C. e del C.A.;

d) 4 rappresentanti designati dagli enti locali compresi nell'A.T.C. o nel C.A..

Al fine di rispettare le disposizioni della legge 157/1992 e mantenere il voluto equilibrio di rappresentanza, coloro che esercitano attività venatoria possono essere nominati esclusivamente dai soggetti di cui alla precedente lettera b).

7. Il Presidente è nominato dal Comitato di Gestione.

8. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono avvalersi di guardie dipendenti ai sensi dell'articolo 27 della legge 157/1992 ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per concorrere alla vigilanza sull'attività venatoria nel territorio di rispettiva competenza.

9. Gli atti relativi alla gestione faunistica posti in essere dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. sono sottoposti ad un controllo di conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e ad una verifica di coerenza con le indicazioni dei piani faunistico-venatori e dei documenti programmatici regionali da parte della Giunta regionale.

10. I Comitati di gestione, per lo svolgimento delle attività di competenza, debbono avvalersi della collaborazione di tecnici laureati in scienze naturali, scienze agrarie o forestali, medicina veterinaria, biologia, ovvero diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di Laurea di I grado o di diploma universitario intermedio in materia faunistica.

11. Alle riunioni dei Comitati di gestione è invitato a partecipare come uditore e senza diritto di voto un rappresentante di ogni associazione venatoria riconosciuta ai sensi della legge 157/1992 che abbia rappresentatività nell'A.T.C./C.A. ma che non risulti rappresentata nel relativo Comitato di gestione.

12. I Comitati di gestione di A.T.C. e C.A. possono applicare, riportandole nei propri regolamenti, sanzioni accessorie esclusivamente applicando quanto previsto dall'articolo 30 della presente legge.

13. Gli Statuti, i regolamenti, le linee guida nonché qualsiasi altro dispositivo gestionale degli A.T.C. e C.A. devono essere modificati ed aggiornati dai medesimi enti alla luce delle norme previste nella presente legge entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A. e partecipazione finanziaria

1. La Giunta regionale, in base agli indici di densità venatoria minima stabilita dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, determina il numero ed i criteri di ammissibilità dei cacciatori negli A.T.C. e C.A..

2. La Giunta regionale al fine di incentivare lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico-venatorio, anche in deroga a quanto previsto al comma 1, disciplina l'ammissione all'esercizio venatorio, anche temporaneo, di altri cacciatori per il prelievo di determinate specie faunistiche stabilite dalla stessa.

3. La disciplina di cui al comma 2, nel caso di prelievo selettivo degli ungulati ed eventuale piano numerico di prelievo della tipica fauna alpina, fatta eccezione per la caccia al cinghiale, prevede l'obbligo di accompagnamento del cacciatore da parte di personale esperto, incaricato dagli A.T.C. o C.A. territorialmente interessati, e che abbia seguito un corso formativo secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale. Il cacciatore accompagnato non è soggetto alle disposizioni concernenti l'opzione sulla forma di caccia e il possesso delle abilitazioni per il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina.

4. La Giunta regionale autorizza con proprio atto i Comitati di gestione ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di partecipazione economica da destinare alla gestione delle aree di caccia programmata.

5. Il prelievo venatorio nella zona faunistica delle Alpi è disciplinato in maniera particolare e differenziato dalla Giunta regionale anzitutto al fine di proteggere la caratteristica fauna alpina, anche nel rispetto delle consuetudini e tradizioni locali.

Calendario venatorio regionale

1. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della l. 157/1992 e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recanti misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e concernenti i seguenti aspetti:

- a) specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) giornate e orari di caccia;
- c) carniere giornaliero e stagionale.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentita con i mezzi e nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'articolo 13 della l. 157/1992, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di regolamentare in maniera più restrittiva quanto consentito dalla citata norma.

3. E' facoltà della Giunta regionale consentire l'uso dei cani in specifici casi e su particolari specie di ungulati.

Appostamenti temporanei e appostamenti per il prelievo degli ungulati

1. Sono consentiti appostamenti purché temporanei. Si considerano temporanei ai fini della presente legge gli appostamenti di durata non superiore ad una giornata che non comportino modificazioni del sito. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento, lasciando il sito nelle stesse condizioni in cui si trovava precedentemente salvo diversa autorizzazione del proprietario o conduttore del fondo.

2. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante o di rami, né con l'impiego di parti di vegetazione appartenenti alla flora spontanea protetta ai sensi delle leggi vigenti, e sono comunque utilizzabili, dopo le operazioni di raccolta, i residui colturali.

3. Eventuali danni alle coltivazioni agricole o alla vegetazione spontanea saranno risarciti al proprietario del fondo da chi li ha cagionati ai sensi del codice civile.

4. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o altre colture arboree o anche solo il disturbo di animali oggetto di allevamento.

5. Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 della l. 157/1992, gli appostamenti per il prelievo degli ungulati non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5 della medesima legge.

6. Gli A.T.C., i C.A., le A.F.V. e le A.A.T.V., identificano, all'interno del proprio territorio d'interesse, le zone in cui possono essere collocati, previo assenso del proprietario e dell'eventuale conduttore del fondo, gli appostamenti definiscono il loro numero massimo e ne disciplinano modalità autorizzative, di accesso e utilizzo, anche per attività di avvistamento, osservazioni scientifiche, censimenti e attività di controllo di cui all'articolo 25 della presente legge.

Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) ed aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.)

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, entro i limiti del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia, può autorizzare l'istituzione di A.F.V. ed A.A.T.V.. L'autorizzazione dell'istituzione e il rinnovo di concessione di A.F.V. e A.A.T.V. deve essere resa nota a terzi nelle forme previste dalle leggi vigenti. La Giunta regionale approva il regolamento di disciplina e le condizioni autorizzative e di permanenza e rinnovo delle A.F.V. e delle A.A.T.V. .

2. Le A.F.V., a prevalente finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica, sono soggette a tassa di concessione regionale. La richiesta di concessione deve essere corredata di programmi di conservazione

e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. Rientrano tra le attività connesse, di cui all'articolo 2135, comma 3, c.c., le attività di fornitura di beni e servizi faunistico venatori, svolte da imprese agricole, effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda. La Regione, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, può autorizzare l'istituzione di A.F.V. con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma 1, lettera a) L. 157/1992.

3. Le A.A.T.V., nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, esclusivamente nella stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento, sono istituite ai fini di impresa agricola.

4. Le A.A.T.V. devono preferibilmente coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modifiche.

5. Al fine di ottenere la necessaria autorizzazione, le A.F.V. e le A.A.T.V., analogamente a quanto avviene per la costituzione delle zone di tutela, devono presentare il consenso espresso dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno il 50 per cento della superficie destinata all'azienda. Le A.F.V. e le A.A.T.V., già esistenti all'entrata in vigore della presente legge devono presentare entro 12 mesi il consenso espresso dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno il 50 per cento della superficie già vincolata all'azienda. Le A.A.T.V. di nuova costituzione devono essere situate sui terreni per i quali si disponga del titolo di conduzione oppure il consenso espresso dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno l'85 per cento della superficie da vincolarsi.

6. La Giunta regionale coordina ed approva i piani di ripopolamento con le finalità naturalistiche e faunistiche, quali la salvaguardia, la conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale e la protezione della fauna tipica delle aree interessate, ed individua i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle A.F.V. e delle A.A.T.V. e stabilisce divieti particolari.

7. Nell'ambito delle A.F.V. l'esercizio venatorio è consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale e proposti dai singoli concessionari, elaborati sulla base della consistenza faunistica accertata con l'utilizzo delle metodiche, nei tempi, modi e termini stabiliti dalla Giunta regionale stessa. Medesima procedura è da attuarsi per le immissioni stagionali di fauna selvatica a scopo di ripopolamento per le finalità faunistiche, in conformità degli atti di concessione.

8. Salvo quanto disposto al comma 6, nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. per le specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei piani annuali di abbattimento si applicano i limiti di carniere previsti dal calendario venatorio.

9. Nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. i danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica devono essere risarciti dal concessionario entro novanta giorni dall'accertamento.

10. Le A.F.V. e le A.A.T.V. sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale. L'importo della tassa di concessione è fissato ed aggiornato annualmente con delibera della Giunta regionale.

11. L'ammontare della tassa annuale è stabilita dalle disposizioni regionali in materia di tasse di concessione ai sensi dell'articolo 36 della presente legge.

12. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge e delle specifiche disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 7.

13. Ai fini dell'esercizio venatorio all'interno delle A.F.V. e A.A.T.V., anche ricadenti nella zona delle Alpi, è necessario il possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, dell'assicurazione e del tesserino venatorio rilasciato dalla regione di residenza.

14. Le A.F.V. e le A.A.T.V. di nuova istituzione, devono rispettare una distanza minima, da altre aziende e dalle zone di divieto, di mille metri.

Commercializzazione della fauna selvatica

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la valorizzazione economica della selvaggina, disciplina la commercializzazione della fauna selvatica legittimamente abbattuta in conformità ai regolamenti comunitari, alle disposizioni di recepimento, attraverso specifici regolamenti adottati di concerto con

l'assessorato regionale alla sanità, al fine di assicurare la tracciabilità della carne di fauna selvatica, tutelare la sicurezza alimentare e salvaguardare la salute del consumatore.

2. La commercializzazione di carni di selvaggina proveniente dagli allevamenti e munita di contrassegno inamovibile non è sottoposta a quanto stabilito al comma 1.

Abbattimento o ritrovamento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica. Riconoscimento dell'attività dei C.R.A.S.

1. La Giunta regionale, le province e la città metropolitana autorizzano, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, Centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero già operanti sul territorio regionale, denominati Centri di Recupero degli Animali Selvatici (di seguito denominati C.R.A.S.) e coordinati in rete regionale.

2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatta fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità di fauna selvatica morta, o di parti di essa, deve darne comunicazione nel più breve tempo possibile al Comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto.

3. Nel caso di fauna selvatica, o parti di essa, rinvenuta morta i soggetti di cui al comma 2 provvedono ad assegnare l'esemplare ad una destinazione di pubblica utilità.

4. Nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i Comuni, gli A.T.C., i C.A., la provincia o la città metropolitana provvedono a destinare l'esemplare ad un C.R.A.S., nel caso in cui l'animale rinvenuto appartenga a specie protetta è fatto obbligo di segnalare il ritrovamento alla Regione.

5. Per il raggiungimento delle proprie finalità i C.R.A.S. facenti parte della rete regionale possono stipulare apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici.

Controllo della fauna selvatica

1. Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 19, comma 2, della l. 157/1992, la Giunta regionale, predispone, sentito l'I.S.P.R.A., linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche e alloctone presenti, anche nelle zone vietate alla caccia.

2. Le province e la città metropolitana, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., ed i concessionari delle A.F.V. e A.A.T.V., provvedono all'attuazione delle linee guida di cui al comma 1 ed esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti per territorio. Le attività di controllo possono essere delegate dalle province e dalla città metropolitana agli A.T.C. ed ai C.A. che abbiano fra i propri dipendenti personale in possesso di decreto di Guardia particolare giurata.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le province e la città metropolitana, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., ed i concessionari delle A.F.V. e A.A.T.V., predispongono annualmente, entro il 30 giugno, un apposito programma per il controllo delle specie particolarmente impattanti in termini di danni provocati alle colture agricole definendo le unità territoriali per la gestione della specie ed individuando altresì le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove le specie di cui al presente comma devono essere oggetto di controllo e contenimento costante, e le aree dove le caratteristiche del soprassuolo e naturali sono compatibili con una presenza equilibrata delle specie di cui sopra, da attuarsi con mezzi e modalità concordati con l'ISPRA.

4. Le finalità delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi:

- a) conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;
- b) prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;
- c) salvaguardia della piccola fauna.

5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la città metropolitana si avvalgono prioritariamente dei cacciatori nominativamente indicati dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. competenti per territorio, delle guardie venatorie dipendenti, dei proprietari e/o conduttori dei fondi ricompresi nelle aree interessate dai piani medesimi e/o indicati dalle oo.pp. riconosciute e ricompresi in apposito elenco di controllori depositato presso gli A.T.C. e C.A., purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché delle guardie dipendenti degli A.T.C. e dei C.A. e delle guardie venatorie volontarie.

6. Per le azioni di controllo all'interno delle A.F.V. e A.A.T.V. le province autorizzano i soggetti nominativamente indicati dai concessionari.
7. Il controllo delle specie di fauna selvatica ai fini del completamento dei piani numerici di prelievo eventualmente non completati nel corso della stagione venatoria negli A.T.C. e nei C.A. ed all'interno delle A.F.V. e delle A.A.T.V., è autorizzato dalla provincia e dalla città metropolitana.
8. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri urbani è autorizzato dalla provincia e dalla città metropolitana su parere dell'azienda sanitaria regionale competente.
9. Nelle aree protette, istituite ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) il controllo delle specie di fauna selvatica è esercitato, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della medesima legge, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta ed è attuato:
 - a) dal personale dipendente del soggetto gestore dell'area protetta;
 - b) da persone autorizzate dal soggetto gestore dell'area protetta scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area protetta o iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai comprensori alpini (CA) contermini.
10. Gli eventuali proventi derivanti dalle azioni di controllo di cui al comma 3 e 5, sono introitati dagli A.T.C. e dai C.A. e, all'interno delle aree protette di cui alla l.r. 19/2009, dal soggetto gestore.
11. In caso di inerzia degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. o dei soggetti gestori di A.F.V. e di A.A.T.V. e delle aree protette nelle azioni di controllo la provincia e la città metropolitana designa altri cacciatori, anche non residenti nelle aree interessate dalle azioni di controllo o ad essi iscritti. I relativi proventi sono introitati alla Regione e destinati per le finalità previste dalla legge. La mancata o impropria attuazione delle azioni di controllo agli ungulati comportano la diretta responsabilità del soggetto gestore per i danni dalla stessa derivanti, valutabile anche ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie regionali da trasferire.
12. La provincia e la città metropolitana, al fine di preservare l'integrità della fauna regionale, attiva avvalendosi del proprio personale di vigilanza, o personale nominativamente indicato dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. che siano in possesso di abilitazione specifica, piani di controllo delle specie autoctone e alloctone presenti qualora vengano abusivamente immesse nell'ambiente.
13. La provincia e la città metropolitana informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di controllo e, al termine dei suddetti interventi, trasmette con cadenza almeno trimestrale alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro effettivi risultati.
14. Gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ai divieti e alle limitazioni previste per l'esercizio dell'attività venatoria, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 19 della l. 157/1992.

Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica

1. Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica consistono in attività di contenimento numerico, allontanamento o eradicazione della fauna selvatica necessaria per il soddisfacimento di un interesse pubblico o per la tutela dell'esercizio delle attività agricole nonché di altre attività economiche.
2. Su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, anche su istanza dei Sindaci o delle oo.pp., acquisito il parere dell'ISPRA, autorizza misure straordinarie di controllo della fauna selvatica, per uno dei seguenti motivi:
 - a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
 - b) per prevenire danni rilevanti all'attività agricola forestale e all'acquacoltura;
 - c) per la protezione della flora e della fauna;
 - d) qualora gli interventi di prevenzione dei danni e le misure di gestione della fauna, anche attraverso il normale prelievo venatorio, si rivelino inefficaci a limitare i danni arrecati dalla fauna selvatica a beni e persone, con particolare riferimento a quelli causati alle imprese agricole.
3. Le specie oggetto degli interventi di cui al presente articolo sono le specie di animali selvatici, incluse le forme domestiche di specie selvatiche nonché le forme inselvatichite di specie domestiche.
4. La Giunta regionale, su richiesta delle oo.pp., dei Sindaci o di altre autorità locali della Pubblica Amministrazione e constatata l'inefficacia delle misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica di cui al precedente articolo, nonché delle misure di gestione ordinaria, autorizza con un'ordinanza, in via straordinaria, le misure di controllo faunistico straordinario.

5. La Giunta regionale definisce e disciplina i contenuti, le forme, i soggetti responsabili, i piani e le specie oggetto di intervento straordinario. La Giunta regionale può delegare l'attività di cui al presente articolo alle province e città metropolitana.
6. Le attività di controllo straordinario possono essere esercitate, su indicazione della Giunta regionale, da:
- a) proprietari e/o conduttori dei fondi agricoli o da soggetti da questi incaricati se in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria;
 - b) cittadini iscritti agli ambiti territoriali di caccia, in possesso del titolo di abilitazione venatoria, che si rendono disponibili per le attività di controllo, scelti in ordine di preferenza con riferimento ai titoli di abilitazione ed alla residenza anagrafica nell'area in cui si svolgono le azioni del piano;
 - c) agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria dei quali la prefettura tiene apposito elenco.
7. I soggetti attuatori degli interventi accettano l'incarico e si impegnano ad esercitare ogni azione in ottemperanza al piano di controllo e secondo le indicazioni del soggetto responsabile e delegato di cui all'articolo precedente.
8. Chiunque ostacoli od impedisca le attività di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione da 1.000 a 10.000 €.
9. Le carcasse animali provenienti dalle azioni di controllo effettuate in base agli articoli 24 e 25 della presente legge sono conferite agli A.T.C. e C.A. territorialmente interessati dalle azioni di controllo e devono essere raccolte e smaltite nel rispetto delle norme vigenti o cedute a titolo oneroso secondo criteri assunti dai singoli a:
- a) personale che partecipa alle operazioni di campo;
 - b) centri di lavorazione della selvaggina.
9. Le carcasse animali provenienti dalle azioni di controllo, ove non sussistano le condizioni di commestibilità delle carni, dovranno essere opportunamente smaltite. La consegna delle carcasse al Servizio Veterinario o a Istituzioni Scientifiche per fini di studio e ricerca avverrà a titolo non oneroso.
10. Eventuali proventi derivanti dalla cessione delle carcasse sono trattenuti dagli A.T.C. e C.A. interessati che li destinano, al netto dei costi sostenuti per organizzare le azioni medesime, ad integrazione delle risorse destinate al risarcimento ed alla prevenzione dei danni accertati o, in subordine, per iniziative di miglioramento e/o potenziamento degli habitat faunistici e della selvaggina, anche attraverso l'assegnazione di contributi agli agricoltori localmente interessati.

Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria

1. Sono oggetto di risarcimento i seguenti danni da fauna selvatica:
 - a) danni causati alle colture erbacee, orticole ed arboree;
 - b) danni causati a prati, pascoli;
 - c) danni causati agli animali da reddito da specie protette;
 - d) danni alle strutture ed alle opere.
2. Qualsiasi danno da fauna selvatica deve essere comunicato all'A.T.C./C.A. territorialmente competente subito dopo essere stato constatato o comunque in tempo utile affinché il danno sia ancora visibile e peritabile. L'A.T.C./C.A. nomina un numero sufficiente di esperti incaricati di procedere alla stima del danno scelti tra agronomi iscritti all'albo professionale.
3. La Regione, ai fini dell'attuazione del presente articolo detta specifiche disposizioni applicative nonché l'ammontare dei risarcimenti dovuti a seconda delle tipologie di beni danneggiati e delle specie di fauna selvatica cui essi sono imputabili.
4. Il risarcimento è determinato, in forma di integrale ristoro del danno subito, assumendo come valore di riferimento l'entità dello stesso danno accertato dai tecnici incaricati sulla base delle indicazioni emanante dalla Giunta regionale.
5. La stima dei danni ha luogo entro un tempo congruo dalla comunicazione di cui al comma 2. Fino al momento della stima è fatto divieto all'impresa agricola che ha subito il danno di compiere attività che possano ostacolare l'individuazione della causa e dell'entità del danno subito, pena il decadimento dell'istanza di indennizzo.
6. La stima del danno è effettuata dagli esperti di cui al comma 2.

7. L'imprenditore agricolo che ha subito il danno o un suo rappresentante deve essere avvisato e può assistere alla stima. Il risultato della stima dei danni è contenuto in un verbale redatto e firmato dall'esperto di cui al comma 2 e controfirmato, per accettazione, dal rappresentante dell'impresa agricola che ha subito il danno.

8. La decisione dell'A.T.C./C.A. che fissa l'ammontare del risarcimento o ne rifiuta la concessione nonché quella relativa alla concessione di contributi a favore dell'impresa agricola per la realizzazione di misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica deve essere assunta entro 30 giorni e può essere oggetto di impugnazione di fronte al competente tribunale. Il termine di opposizione e di ricorso contro la decisione assunta è di 60 giorni, entro i quali l'istanza deve essere formalizzata agli A.T.C./C.A..

9. Nelle aree contigue il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle imprese agricole è di competenza dei gestori dell'area parco.

11. Nelle A.F.V. il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica è di competenza dei singoli concessionari nei termini prescritti dalla presente legge per gli A.T.C. ed i C.A..

10. Sono esclusi dal risarcimento i danni provocati:

- a) alle foreste, qualora non arrechino pregiudizio alla conservazione, alle sue funzioni o alla sua rigenerazione;
- b) alle colture ed agli allevamenti destinati essenzialmente all'autoconsumo;
- c) ai prati, ai pascoli ed alle foreste di proprietà pubblica e gestiti da enti pubblici.

Immissione, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento

1. La provincia e la città metropolitana, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., predispongono entro il 30 novembre di ogni anno un piano delle attività e degli interventi per l'anno successivo riportante le indicazioni circa:

- a) la produzione di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
- b) la cattura di selvatici provenienti da:
 - *) zone di ripopolamento e cattura;
 - ***) aree che presentino necessità di equilibrio faunistico anche legato alle produzioni agricole;
- c) immissioni integrative da attuare per esigenze tecniche nelle zone di protezione.

2. Le catture sono predisposte e coordinate dalla provincia e dalla città metropolitana, che può autorizzare a tal fine gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. competenti per territorio.

3. Gli interventi tecnici di cattura che richiedono l'uso di armi con proiettili a narcotico sono effettuati esclusivamente dalle guardie delle province e della città metropolitana o da soggetti da essa delegati nonché dalle guardie dipendenti degli A.T.C. e dei C.A. sotto la supervisione di un medico veterinario.

4. Ai fini di una politica di programmazione e di sviluppo della fauna selvatica, la provincia e la città metropolitana entro il 31 gennaio di ogni anno, inviano alla Giunta regionale i piani di cui ai commi 1 e 2 e fornisce i dati relativi alle operazioni di produzione, di cattura, di immissione effettuate e ai loro risultati. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., nell'espletamento dei compiti loro conferiti dalle disposizioni vigenti, predispongono e gestiscono il programma annuale delle immissioni integrative di fauna selvatica nelle zone di caccia programmata e comunque in quelle di loro competenza utilizzando prioritariamente animali di cattura. Ogni anno i Comitati di gestione trasmettono alla provincia, alla città metropolitana ed alla Regione, entro il 31 dicembre, il programma di immissione per l'anno successivo e la relazione illustrativa delle operazioni effettuate.

6. Le immissioni di fauna selvatica sono soggette alle disposizioni sanitarie.

7. Per procedere alla reintroduzione di fauna selvatica occorre apposita autorizzazione della Giunta regionale concessa, sentito l'I.S.P.R.A., solo in base a comprovate ragioni di ordine biogenetico.

8. I Comitati di gestione degli A.T.C., dei C.A. e i concessionari delle A.F.V. e A.A.T.V. possono istituire zone temporanee di tutela faunistica, di dimensioni non superiori a dieci ettari, vietate all'attività venatoria, finalizzate alla crescita, preambientamento e irradiazione di esemplari di fauna selvatica anche attraverso strutture e mezzi idonei.

Divieti

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali, è vietato:

- a) negli A.T.C. e nei C.A. esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato;
- b) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione per la caccia al cinghiale, dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ente nazionale cinofilia italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità e di un cane di età inferiore a 18 mesi, identificabile mediante tatuaggio o microchip, per cacciatore, per comitiva o per muta specializzata;
- c) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;
- d) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale, nonché per quanto previsto all'articolo 19 comma 3 della presente legge.
- e) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, cinghiali e alla volpe nella zona faunistica delle Alpi, per la caccia agli ungulati nella restante parte del territorio regionale e per l'attività di controllo ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge, secondo le disposizioni emanate dalla Giunta regionale;
- f) ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera g), 24, 25 e 27;
- g) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- h) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne per scopi venatori la fuoriuscita da ambiti protetti e da zona di caccia riservata;
- i) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne salvo i soggetti per iscritto autorizzati dalla provincia, dai Comitati di gestione, dalle A.F.V. e A.A.T.V.;
- l) commerciare esemplari vivi di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti;
- m) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta o di cui sia documentata la provenienza;
- n) esercitare l'attività venatoria senza la prevista autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica;
- o) l'allevamento, l'importazione e l'immissione a scopi venatori del cinghiale (*sus scrofa*) e relativi ibridi, in applicazione della l.r. 47/1989. E' sempre vietato l'allevamento di cinghiali e cervidi a scopo di ripopolamento. È consentito il trasporto di cinghiali ed ibridi, transitanti sul territorio regionale verso altre destinazioni, previa segnalazione alle province e città metropolitana interessate, del mezzo di trasporto, dell'itinerario e del numero dei capi trasportati, da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore;
- p) qualsiasi forma di immissione di fauna da parte di soggetti non autorizzati;
- q) introduzione e immissione di ogni specie di fauna alloctona;
- r) immettere soggetti appartenenti alla specie fagiano e starna al di sopra dei 1200 metri s.l.m.;
- s) a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia;
- t) a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20 o delimitati da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3;
- u) l'esercizio venatorio in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione gli orti, le colture erbacee da seme e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali con raccolto pendente, i frutteti e i vigneti sino a raccolto effettuato, le colture orticole e floreali a cielo aperto o con protezione limitata;
- v) l'esercizio venatorio nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, siepi o altre barriere naturali;
- z) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
- aa) nella zona faunistica delle Alpi l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di due colpi;
- bb) l'esercizio venatorio nelle zone temporanee di tutela faunistica;
- cc) l'uso di richiami vivi nell'ambito della pratica venatoria;

dd) abbattere un capo diverso, per specie e/o sesso e/o classe d'età, rispetto a quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati.

Sanzioni amministrative

1. Fermo restando quanto altro previsto dall'articolo 31 della legge 157/1992, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

- a) cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformità alla disciplina prevista all'articolo 5, comma 1, lettera g): sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 più revoca autorizzazione;
- b) vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900;
- c) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000, importo raddoppiato in caso di recidiva;
- d) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio: sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500;
- e) cacciare nelle ore notturne: sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000;
- f) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- g) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per ogni trasgressore;
- h) abbattere o catturare capi di fauna selvatica appartenenti alla specie: coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre variabile in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800;
- i) abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- l) esercizio dell'attività venatoria oltre il numero delle giornate consentite dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- m) posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;
- n) caccia di selezione agli ungulati in difformità alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300;
- o) abbattimento di capo diverso per specie da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;
- p) abbattimento di capo diverso per sesso da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900;
- q) abbattimento di capo diverso per classe di età da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- r) abbattimento di ungulato senza essere ammesso alla caccia di selezione: sanzione amministrativa da euro 800 a euro 4.800;
- s) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, lettera e) della l. 157/1992: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- t) mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300;
- u) violazione alle norme di gestione delle A.F.V. e A.A.T.V.: sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800;
- v) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- z) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della provincia o altre violazioni alle norme regionali e provinciali sull'allevamento: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200; nel caso in cui la violazione venga nuovamente commessa sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

- aa) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellazione salvo che per le attività previste dal regolamento attuativo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g): sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- bb) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, oggetto della presente legge, salvo che si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- cc) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600; nel caso in cui la violazione sia commessa all'interno delle zone previste agli articoli 8, 9, 16, comma 4, e 27, comma 8: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- dd) usare più di due cani per cacciatore, e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione per la caccia al cinghiale e dei cani appartenenti ad una muta specializzata, per i quali l'ente nazionale cinofilia italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità, e di un cane di età inferiore a 18 mesi per cacciatore, per comitiva e per muta autorizzata,: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 per ogni cane in più;
- ee) mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- ff) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dall'articolo 21, comma 1, lettera o), della l. 157/1992: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- gg) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellare abusivamente terreni in attualità di coltivazione, recinzione per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- hh) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, di cui agli articoli 8,9 e 27, comma 8, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio sia nel caso in cui non siano scariche che in quello in cui non siano in custodia: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- ii) uso dei cani di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d): sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;
- ll) violazione dei divieti particolari previsti ai sensi dell'articolo 21, comma 6 all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- mm) esercitare l'attività venatoria senza la prevista autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica: sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800;
- nn) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo disposizioni che lo consentono: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;
- oo) esercitare l'attività venatoria all'interno delle zone temporanee di tutela faunistica: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;
- pp) immettere fauna da parte dei soggetti non autorizzati: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300;
- qq) introdurre specie di fauna alloctona: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per ogni capo;
- rr) immettere specie fagiano comune e starna al di sopra dei 1200 metri s.l.m.: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 per ogni capo;
- ss) violazioni delle disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300;
- tt) utilizzo di richiami vivi per il prelievo venatorio: sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1500;
- uu) mancata applicazione del contrassegno inamovibile fornito da A.T.C./C.A. al garretto dell'arto posteriore dell'animale appena abbattuto nella caccia agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2400;

2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1, ove ricorrano i presupposti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), si applicano il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nonché delle reti e delle trappole nei casi di violazione delle disposizioni della l. 157/1992, ad esclusione di quanto stabilito dall'articolo 31, comma 1, lettere e), i) ed m) della medesima legge, e nei casi indicati al comma 1, lettere c), d), e), h), m), o), r), hh), mm) ed oo). Le armi sequestrate, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981, a meno

che non si proceda a confisca obbligatoria, sono restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento.

3. La confisca dei beni sequestrati è disposta dal Presidente della provincia e della città metropolitana ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 della l. 689/1981.

4. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'articolo 28 della l. 157/1992 e dell'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 (Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi).

5. Nei casi di applicazione delle sanzioni cui al comma 1, lettere e), h), m), o), r) il tesserino regionale è sospeso per una annata venatoria anche qualora il trasgressore abbia provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981, in caso di recidiva il tesserino viene sospeso per tre annate venatorie.

6. Il provvedimento di sospensione è disposto dalla provincia e della città metropolitana competente per territorio, a conclusione dell'eventuale procedimento di opposizione in sede amministrativa decorso il termine di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 6 del d.lgs. 150/2011.

7. Le sanzioni amministrative sono irrogate e introitate, ai sensi della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie), dalle province e dalla città metropolitana e sono utilizzate dalle stesse per interventi in materia faunistico-venatoria.

Ulteriori sanzioni applicabili dagli A.T.C. e dai C.A

1. Fermo restando ed oltre quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sulla caccia e dagli articoli 28 e 29 della presente legge, i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono deliberare, entro il 1° agosto di ogni anno, la definizione di ulteriori sanzioni accessorie, da riportare sui rispettivi regolamenti interni, esclusivamente applicando in tutto od in parte l'apposito elenco predisposto dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. L'elenco di cui al comma 1 è modificabile ed aggiornabile dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

3. Non hanno alcuna validità le eventuali sanzioni definite dagli A.T.C. e dai C.A. non espressamente previste da una norma di legge.

Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica

1. E' istituita la Commissione consultiva regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, quale organo tecnico e consultivo della Regione.

2. La Commissione esprime, su istanza della Giunta regionale, pareri in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistico-venatoria e può proporre alla Giunta regionale iniziative per la gestione faunistico-venatoria del territorio. E' convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Essa è composta da:

a) l'Assessore regionale con delega in materia, con funzioni di Presidente;

b) il Presidente di ogni provincia o l'Assessore provinciale con delega in materia;

c) tre rappresentanti del Coordinamento associazioni venatorie piemontesi riconosciute a livello nazionale;

d) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale facenti parte del Consiglio nazionale dell'ambiente ed aventi sede in Regione, designati d'intesa tra le associazioni stesse;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione, designati d'intesa tra le organizzazioni stesse;

f) tre rappresentanti dei Comuni piemontesi, dei quali almeno uno in rappresentanza dei comuni fino a 3mila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali riconosciute a livello regionale;

g) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.), designato dall'Ente stesso;

- h) un rappresentante della Delegazione italiana del Consiglio Internazionale della Caccia e della conservazione della fauna selvatica (C.I.C.), designato dalla delegazione stessa;
- i) un rappresentante di un A.T.C. e di un C.A. per ogni provincia, designato d'intesa tra i rispettivi Comitati di gestione.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per un quinquennio e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione.
5. Le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione è comunque costituita con almeno il 60 per cento dei componenti.
6. La partecipazione dei Componenti di cui al comma 3 si intende a titolo gratuito.
7. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di caccia e pesca. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura la conservazione.
8. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione, le relative funzioni sono esercitate da un soggetto dallo stesso delegato.
9. Eventuali ulteriori disposizioni relative alle modalità di organizzazione e funzionamento dell'organismo collegiale sono stabilite dalla Commissione stessa.

Commissione consultiva locale per la tutela e la gestione della fauna selvatica e il coordinamento delle politiche venatorie

1. Presso ogni provincia e presso la città metropolitana è istituita la Commissione consultiva locale per la tutela e la gestione della fauna selvatica e il coordinamento delle politiche venatorie (di seguito denominata Commissione locale). La Commissione locale ha competenze in materia di raccordo tra gli indirizzi programmatici regionali e provinciali e le politiche gestionali degli A.T.C. e dei C.A.. In detto ambito vengono inoltre definiti i termini di collaborazione gestionale tra la provincia/la città metropolitana e gli organi direttivi dei singoli ambiti venatori.
2. Essa è composta da:
- a) il Presidente della provincia o l'Assessore provinciale con delega in materia, con funzioni di Presidente;
 - b) il Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato;
 - c) il dirigente della competente struttura provinciale o suo delegato;
 - d) tre rappresentanti del Coordinamento delle associazioni venatorie riconosciute;
 - e) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale facenti parte del Consiglio nazionale dell'ambiente ed aventi sede sul territorio provinciale, designati d'intesa tra le associazioni stesse;
 - f) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio provinciale, designati d'intesa tra le organizzazioni stesse;
 - g) il responsabile delle guardie della provincia e città metropolitana o suo delegato;
 - h) il Presidente di ciascun A.T.C. e C.A.;
 - i) un rappresentante tecnico scelto rispettivamente dai dipendenti degli A.T.C. e dei C.A..
3. La Commissione è costituita dalla provincia e città metropolitana, dura in carica per un quinquennio e, comunque, svolge le sue funzioni fino alla costituzione della nuova Commissione.
4. Le designazioni devono pervenire al Presidente della provincia e città metropolitana entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione è comunque costituita con almeno il 60 per cento dei componenti.
5. La Commissione locale formula pareri e proposte in materia faunistico-venatoria, è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e può altresì essere convocata qualora ne faccia almeno un quarto dei suoi componenti.
6. La partecipazione dei Componenti di cui al comma 2 si intende a titolo gratuito.
7. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della provincia.
8. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione, le relative funzioni sono esercitate dal responsabile della competente struttura provinciale.
9. Eventuali ulteriori disposizioni relative alle modalità di organizzazione e funzionamento dell'organismo collegiale sono stabilite dalla Commissione stessa.

Osservatorio regionale sulla fauna selvatica

1. Nell'ambito della Direzione Agricoltura è istituito l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica (di seguito denominato Osservatorio) al fine di supportare l'attività di pianificazione e di programmazione faunistico-venatoria, agronomica e ambientale attraverso elaborazioni statistiche e cartografiche dei dati contenuti nella Banca dati faunistica regionale, di cui cura l'implementazione e la gestione.
2. L'Osservatorio cura l'elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento e la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte nel rispetto degli standard informativi ed informatici previsti dalla normativa regionale in materia.
3. L'Osservatorio redige annualmente relazioni tecniche circa l'andamento dei censimenti e degli abbattimenti in Piemonte, evidenziando il quadro generale delle popolazioni oggetto di analisi e valutazione.
4. La Giunta regionale con propria disposizione definisce nello specifico gli ambiti generali di intervento in capo all'Osservatorio.
5. Le attività dell'Osservatorio faunistico regionale sono programmate e monitorate da una apposita Commissione composta da:
 - a) un componente designato dalla Giunta regionale;
 - b) un componente designato dalla Direzione regionale competente in materia faunistico-venatoria;
 - c) un esperto designato fra le Università degli Studi piemontesi.

Attività ispettiva

1. Per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 14 e 16 della l. 157/1992 ed in particolare per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle attività relative alla gestione programmata della caccia ed al funzionamento delle A.F.V. e delle A.A.T.V., viene attivata nell'ambito del settore regionale competente in materia di caccia e pesca la funzione ispettiva avente tra l'altro i seguenti compiti:
 - a) verifica delle attività degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., che devono essere conformi alle norme, ai regolamenti vigenti ed alle linee guida in materia e coerenti con le indicazioni dei piani faunistico-venatori regionale e provinciali;
 - b) vigilanza inerente ai bilanci di A.T.C. e C.A. e la gestione del rilevamento ed indennizzo dei danni causati da fauna selvatica;
 - b) vigilanza relativa al rispetto da parte dei concessionari delle norme e delle disposizioni regionali in materia di concessione di A.F.V. e di A.A.T.V.;
 - c) accertamento della regolare utilizzazione dei contributi erogati dalla Giunta regionale ai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. per le finalità di cui all'articolo 39, comma 1, lettere b) e d) e dei finanziamenti erogati a soggetti diversi per attività inerenti a progetti speciali;
 - d) verifica delle attività concernenti il regolare svolgimento dei corsi di preparazione e aggiornamento delle guardie venatorie volontarie e delle guardie dipendenti di A.T.C. e C.A..

Vigilanza venatoria

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 27 della l. 157/1992, la vigilanza sull'attività venatoria è affidata alle guardie dipendenti degli A.T.C. e dei C.A. di cui all'articolo __, comma __ le quali limitatamente ai reati in materia venatoria svolgono funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 57 comma 3 del D.P.R. 447/1988 e dell'articolo 4 bis del Regio Decreto 6 maggio 1940, n° 635.
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito territoriale di competenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
4. Le province e la città metropolitana, entro il 31 marzo di ogni anno, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della presente legge, trasmettono alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività di sorveglianza effettuate nella precedente stagione venatoria, ivi compreso il numero e la tipologia degli accertamenti effettuati e un prospetto riassuntivo delle sanzioni erogate, comunicando altresì i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

Tasse di concessione regionale in materia venatoria

1. In materia di tasse sulle concessioni regionali valgono le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13, dall'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 4, comma 6 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, fatta salva l'azione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
2. I numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 sono determinati come riportati nella Tabella A allegata alla presente legge.
3. La Giunta regionale può rideterminare la misura delle tasse di cui al comma 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le A.F.V. e le A.A.T.V. autorizzate continuano ad essere soggette alle disposizioni previgenti non in contrasto con la disciplina prevista dall'articolo 21 della presente legge e dall'articolo 16 della legge 157/1992, salvo per gli aspetti connessi alla tassa di concessione che vengono adeguati alla data del 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione della presente legge, secondo le disposizioni ivi riportate e in base a quanto stabilito dalla Giunta regionale.
2. Le zone di divieto esistenti sono confermate fino all'applicazione della disciplina prevista degli articoli 8, 9, 10, 13 della presente legge e dall'articolo 10 della l. 157/1992.
3. Le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia già istituite e gli allevamenti autorizzati sono regolati dalle norme previgenti fino all'entrata in vigore delle relative discipline in attuazione della presente legge.
4. Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale e dalle province e città metropolitana in attuazione della l.r. 53/1995, della l.r. 70/1996 e della l. 157/1992 conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
 - a) legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9;
 - b) l'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale ed introitate su appositi capitoli dell'UPB 0902, sono iscritte ai sensi della l. 157/1992 su capitoli di spesa, da istituire nell'UPB DB 11111, relativi alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria di seguito specificate:
 - a) fondo regionale per il risarcimento da parte delle province dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell'articolo 26 della l. 157/1992;
 - b) fondo regionale per il risarcimento da parte degli A.T.C. e C.A. dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell'articolo 26 della l. 157/1992;
 - c) fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, istituito ai sensi dell'articolo 10 della l. 157/1992;
 - d) contributo regionale per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli A.T.C. e dei C.A.;
 - e) contributi alle province per interventi in materia faunistico-venatoria;
 - f) spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunistico-venatoria.
2. I singoli stanziamenti annuali nei capitoli suindicati vengono stabiliti con legge di approvazione del bilancio regionale e gestiti con disposizioni della Giunta regionale.
3. La Regione provvede ad assicurare lo stanziamento necessario per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), con la legge di approvazione del bilancio di cui al comma 2.

4. La presente legge costituisce integrazione dell'elenco 1 (Spese obbligatorie) ove vengono aggiunti i capitoli 176245 e 176355 istituiti nell'UPB DB 11111 ai sensi del comma 1.

